NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 69 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta
decisione dell' 11 marzo 2025, deposito del 22 maggio 2025
comunicato stampa del 22 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 193 del 2024

parole chiave:
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – ACCESSO – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA

disposizioni impugnate:
- art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione;
- artt. 8 e 14 della CEDU;
- artt. 3, 7, 9 e 35 della CDFUE

dispositivo:
inammissibilità – non fondatezza

La Corte costituzionale viene chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. I civile, e aventi ad oggetto l'art. 5 della legge n. 40 del 2004.

Il giudice rimettente, in considerazione della **mancata previsione della possibilità per la donna singola di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita** (di seguito, PMA), dubitava della legittimità costituzionale della disposizione citata sotto svariati profili.

Anzitutto, il Tribunale di Firenze riteneva che l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 violasse gli artt. 2 e 13 Cost., risultando lesivo del diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici e, dunque, della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative.

In secondo luogo, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata appariva costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 3 Cost., generando un'ingiustificata disparità di trattamento fra coppie e donne singole e, all'interno di quest'ultima categoria, un'ulteriore discriminazione nei confronti delle donne singole più povere, poiché queste

ISSN 2279-7238

ultime, a differenza delle donne economicamente più agiate, non avrebbero potuto sostenere i costi per accedere alla PMA nei Paesi stranieri dove tale pratica è consentita.
Il Tribunale di Firenze, inoltre, lamentava che la disposizione censurata contrastasse con l'art. 32 Cost., dal momento che, impedendo alle donne singole di accedere alla PMA, esponeva le stesse al rischio di infertilità, in considerazione dell'incidenza del fattore temporale sulla fertilità biologica.
Infine, il giudice rimettente ravvisava un possibile profilo di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ritenendo che l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 violasse gli artt. 8 e 14 della CEDU e gli artt. 3, 7, 9 e 35 della CDFUE, da cui deriverebbe il diritto di ogni persona all'autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata e familiare e la pretesa a non essere discriminati rispetto a tale diritto.
Rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo* in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, in quanto scarsamente motivate.

In relazione alle ulteriori questioni, dopo aver ricostruito la disciplina della PMA e l'evoluzione cui è andata incontro anche grazie agli interventi della giurisprudenza costituzionale, la Corte chiarisce che il giudice *a quo* richiede un intervento additivo che consenta alla donna singola di accedere alla PMA. L'obiettivo perseguito dal tribunale rimettente è dunque quello di allargare il novero dei soggetti che possono ricorrere alle tecniche di PMA – attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004, coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi – e di prescindere dall'accertamento della sussistenza delle cause impeditive della procreazione, contemplate dall'art. 4 della legge n. 40 del 2004, come condizioni necessarie per il ricorso alle tecniche di PMA e richiamate espressamente dal successivo art. 5 a integrazione dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'accesso alle predette tecniche.

A questo punto, una volta chiarito che compito della giustizia costituzionale è quello di verificare che la disciplina non superi «l'argine della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell'evoluzione dell'ordinamento» e sottolineata l'assenza di impedimenti costituzionali a un'estensione da parte del legislatore dell'accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della l. n. 40 del 2004, la Corte costituzionale giunge ad esaminare nel merito le questioni sollevate dal giudice *a quo*.

Con riferimento alla **tutela dell'interesse all'autodeterminazione procreativa**, il giudice delle leggi nega anzitutto l'incompatibilità della disciplina indubbiata con l'art. 2 Cost., sottolineando che la compressione dell'autodeterminazione procreativa della donna singola, nell'attuale quadro normativo, non possa ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata. Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, la scelta del legislatore di non incoraggiare un progetto di genitorialità che conduce al concepimento di un figlio in assenza – almeno nella fase iniziale – della figura paterna trova giustificazione nel **principio di precauzione** rispetto all'interesse dei futuri nati.

Inoltre, tenuto conto dell'**ampio margine di apprezzamento** che la Corte EDU lascia agli Stati aderenti tanto rispetto alla decisione di dotarsi di una normativa in materia di PMA quanto riguardo all'individuazione del punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco, la Corte costituzionale nega altresì che possa configurarsi una lesione del diritto alla vita privata di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Il giudice costituzionale giudica infondata anche la questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., motivando, da un lato, che **il rischio derivante dal superamento dell'età fisiologicamente fertile non può essere ritenuto idoneo a recare un danno alla salute** della donna singola e, dall'altro, che **la nozione di salute psichica non può essere dilatata** fino al punto di ricomprendervi la mancata realizzazione dell'interesse all'autodeterminazione orientata alla genitorialità.

Ancora, con riferimento invece alla violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 14 CEDU, in correlazione con l'art. 8 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale sostiene che **non si configuri alcuna ingiustificata disparità di trattamento**, dal momento che, avuto riguardo alla *ratio* sottesa all'art. 5 e all'intera l. n. 40/2004, la situazione delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non sono pienamente sovrapponibili e non richiedono il medesimo trattamento. Infine, il giudice costituzionale precisa che la circostanza per cui un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non è di per sé sufficiente a far dubitare della legittimità costituzionale di una disposizione normativa.

Nicola Strangis